bureau **Plattner**

NEWSLETTER 27/2020

16.06.2020

IN QUESTA EDIZIONE



- Il contributo a fondo perduto l'invio dell'apposita istanza a partire dal 15.06.2020
- 2. Il credito d'imposta per i canoni di locazione, usufruibile già adesso ai fini della compensazione
- 3. Da luglio 2020 vige il nuovo limite all'uso del denaro contante

1

Il contributo a fondo perduto – l'invio dell'apposita istanza a partire dal 15.06.2020

Per soggetti IVA

Ricordiamo che circa l'introduzione e i presupposti applicativi del contributo a fondo perduto Vi abbiamo già informati nella nostra precedente newsletter 25/2020, al punto n. 4. Ricordiamo che il contributo a fondo perduto spetta ai soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, colpiti dall'emergenza da COVID-19, i cui ricavi o compensi, nel periodo d'imposta 2019, non hanno superato la soglia di 5 milioni di euro e che, nel mese di aprile 2020, hanno rilevato un "fatturato" o "corrispettivi" inferiori ai due terzi di quelli di aprile 2019.

Il provvedimento n. 230439/2020, scaricabile in internet al seguente link https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2533795/Provvedimento-contributo-fondo-perduto-10.06.2020.pdf/f7d4fcc0-5121-0db1-1ae6-4666e970735a, ha definito il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto (presentabile dal prossimo lunedì 15 giugno 2020 e fino al 13 agosto 2020) e ha fornito anche alcune indicazioni in merito al calcolo del contributo. Per i soggetti che hanno iniziato l'attività dal primo gennaio 2019 si ricorda che

possono accedere all'agevolazione senza dover rispettare il requisito del calo del fatturato/corrispettivi.

Il provvedimento dispone inoltre che il contributo spetti anche ai soggetti che hanno iniziato l'attività nel 2020, ma in data antecedente il primo maggio 2020. Infatti, secondo quanto precisato dalle istruzioni per la compilazione dell'istanza, il contributo non spetta se il richiedente ha una partita IVA con data di inizio attività successiva al 30 aprile 2020, poiché la norma stabilisce che il contributo è finalizzato a sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "COVID-19". L'unica eccezione prevista dalle istruzioni riguarda il caso dell'erede che ha aperto una partita IVA per proseguire l'attività del deceduto (soggetto persona fisica) titolare di partita IVA prima di tale data.

Per i soggetti che hanno iniziato l'attività dal primo gennaio 2019, il contributo è determinato diversamente in relazione all'ammontare del calo del fatturato. Con riferimento ai soggetti che hanno iniziato l'attività ante aprile 2019, se la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 risulta negativo (quindi il dato del 2020 è inferiore al dato del 2019, visto che per tali soggetti non è rilevante il requisito dei 2/3), a tale differenza si applica la percentuale del 20%, 15% o 10% a seconda dell'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel 2019 (fermo restando il riconoscimento comunque del contributo minimo qualora superiore). Nel caso in cui la suddetta differenza risulti invece positiva o pari a zero, il contributo è pari a quello minimo (Euro 1.000 per le persone fisiche e Euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche). A titolo esemplificativo, si supponga che l'attività sia iniziata il primo marzo 2019 con ricavi complessivi a fine anno pari a Euro 850.000. Sulla base di quanto precisato dalle istruzioni per la compilazione dell'istanza, ai fini dell'individuazione della percentuale di contributo i ricavi non devono essere ragguagliati ad anno.

Ne consegue che qualora il fatturato di aprile 2020 sia pari a zero e il fatturato di aprile 2019 sia stato pari a Euro 85.000, la differenza è "negativa" e pertanto il contributo sarà pari a Euro 12.750 (15% di Euro 85.000).

Nel caso in cui l'attività sia invece iniziata successivamente al mese di aprile 2019 (ad esempio, il primo maggio 2019), non potendosi parametrare la riduzione di fatturato aprile su aprile, la differenza sarebbe pari a zero.

Pertanto le istruzioni precisano che ai soggetti in questione spetta solo il contributo minimo (Euro 1.000 per le persone fisiche, Euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche).

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una apposita guida scaricabile in internet al seguente link:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida FondoPerduto DEF.PDF/26b96be1-b9ff-03d7-ccb5-6bef2d35a671.

Nella guida pubblicata dell'Agenzia delle Entrate si trova anche – passo per passo – la modalità di compilazione dell'istanza online di riconoscimento del contributo a fondo perduto

(qualora questo non superi Euro 150.000). Ricordiamo che l'accesso all'apposito portale online è possibile tra altro con lo SPID (e anche con FISCONLINE) o tramite un intermediario abilitato, come il nostro studio, che può presentare la domanda accedendo alla Vostra sezione "Fatture e corrispettivi" sul sito dell'Agenzia Entrate. Il nostro studio, come intermediario autorizzato, potrà inviare l'istanza anche tramite il canale telematico ENTRATEL.

Il modello dell'istanza, nonché le apposite istruzioni si trovano in internet, sotto il seguente link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-10-giugno-2020.

In linea generale e in termini pratici, ai fini della verifica della spettanza del contributo a fondo perduto relativo al mese di aprile 2020, bisogna disporre innanzitutto dell'ammontare del fatturato realizzato nel mese di aprile 2019/aprile 2020, ricavabile dalla propria contabilità; pertanto, qualora non sia già avvenuto, sarete contattati da noi in caso di possibile spettanza di questo contributo e per fare i conteggi per determinare tale contributo. A riguardo avremo comunque bisogno della comunicazione del Vostro fatturato realizzato nel mese di aprile 2019 e nel mese di aprile 2020.

Per i soggetti invece per i quali teniamo noi la contabilità saremo noi ad effettuare in autonomia tale verifica e a contattarVi in caso di spettanza di tale contributo a fondo perduto per poi compilare la relativa istanza, visto che in tal caso abbiamo già i dati del fatturato realizzato nel mese di aprile 2019/2020.

Rimaniamo comunque a disposizione per ulteriori informazioni/chiarimenti a riguardo.



Il credito d'imposta per i canoni di locazione, usufruibile già adesso ai fini della compensazione

Per soggetti IVA

Ricordiamo che circa l'introduzione e i presupposti applicativi via abbiamo già comunicati nella nostra precedente newsletter 25/2020, al punto n. 5.

Per esplicita previsione normativa, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing operativo o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo; in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30% dei relativi canoni.

Con la circolare 14/2020 scaricabile internet sequente link https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2522866/Circolare+14+del+6 +giugno+2020 +Credito+Imposta+locazioni+DLRilancio+.pdf/06ca2faa-319d-f4dc-1b4b-0683e6152133. L' Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti di carattere interpretativo e di indirizzo operativo per la fruizione del credito d'imposta relativo ai canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda. Il credito d'imposta spetta su canoni di locazione effettivamente pagati in relazione ai tre mesi oggetto di osservazione il pagamento deve avvenire nel 2020 e comunque ante utilizzo del credito d'imposta in compensazione o cessione di tale credito d'imposta. Per fruire del credito d'imposta sui canoni di locazione degli immobili di cui all'art. 28 del DL 34/2020 sono previsti determinati requisiti, sui quali l'Agenzia delle Entrate, nell'ambito della circolare n. 14/2020, ha fornito indicazioni. Anzitutto, possono beneficiare dell'agevolazione i soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione che abbiano ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di Euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL "Rilancio". Posto che il DL è entrato in vigore il 19 maggio 2020, per i soggetti "solari" occorre fare riferimento al periodo d'imposta chiuso al 31 dicembre 2019 per tale soglia dei 5 milioni di Euro. L'Agenzia ha precisato che per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare occorre fare riferimento al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2019. Quanto all'individuazione della soglia di ricavi/compensi, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la soglia dei ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di Euro va determinata per ciascuna tipologia di soggetto tenendo conto delle proprie regole di determinazione del reddito. In particolare, per i soggetti che determinano il proprio reddito catastale, il predetto limite deve essere determinato avendo riguardo ai ricavi risultanti dalle scritture contabili relativi al periodo d'imposta chiuso al 31 dicembre 2019 (soggetti "solari"), ovvero, in mancanza di scritture contabili, all'importo del fatturato relativo al medesimo periodo d'imposta.

Si evidenzia che le strutture alberghiere e agrituristiche possono beneficiare dell'agevolazione a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente (art. 28 comma 3 del DL 34/2020) e dunque anche se nel 2019 hanno realizzato un fatturato superiore a 5 milioni di Euro.

L'art. 28, comma 5, DL 34/2020 prevede che, ai soggetti esercenti attività economica, il credito d'imposta spetti a condizione che nel mese di riferimento abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente (si rammenta che tale requisito non riguarda l'attività istituzionale degli enti). Ai fini della modalità di calcolo per la verifica del calo del fatturato o dei corrispettivi, la circ. n. 14/2020 rimanda ai chiarimenti contenuti nella circ. n. 9/2020. In particolare, viene precisato che il calcolo del fatturato e dei corrispettivi relativi, rispettivamente, ai mesi di marzo, aprile e maggio del 2019 e del 2020, da confrontare al fine di verificare la riduzione percentuale disposta dall'art. 28 del decreto "Rilancio", va eseguito prendendo a riferimento le operazioni eseguite nei mesi di marzo, aprile e maggio fatturate o certificate, e che, conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione

periodica del mese di marzo 2019 (rispetto a marzo 2020), aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020) e maggio 2019 (rispetto a maggio del 2020), cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA.

La data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell'operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura. Ad esempio, secondo la circolare n. 14/2020, nel calcolo dell'ammontare del fatturato del mese di marzo 2020 e 2019, rilevante per il controllo del requisito della riduzione, andranno escluse le fatture differite emesse nei citati mesi (entro il giorno 15) relative a operazioni effettuate nel corso dei mesi di febbraio 2020 e 2019, mentre andranno incluse le fatture differite di marzo 2020 e 2019 emesse entro il 15 aprile 2020 e 2019. L'Agenzia precisa inoltre che il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese; per cui il credito d'imposta potrebbe anche spettare solo per uno dei mesi previsti dove si è verificato il necessario calo.

Per gli enti non commerciali, viene precisato che non è prevista la verifica del calo del fatturato con riferimento all'attività istituzionale. Nel caso in cui l'ente non commerciale svolga, nel medesimo immobile, anche attività commerciale, il credito d'imposta sarà attribuito in relazione al canone di locazione afferente alle due sfere (istituzionale e commerciale) e nel rispetto dei differenti requisiti individuati dalla norma. Relativamente al canone di locazione corrisposto per la sola parte relativa all'attività commerciale, l'ente deve verificare entrambi i requisiti (limite dei 5 milioni e calo del fatturato).

Il credito d'imposta per le locazioni è beneficiabile unicamente in relazione ai leasing operativi: questo è il principale chiarimento offerto dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 14/E. Secondo l'Agenzia, il Legislatore ha inteso riferirsi ai soli contratti di leasing cd. operativo (o di godimento) poiché, a differenza dei leasing cd. finanziari (o traslativi), questo tipo di contratto ha la medesima funzione economica del contratto di locazione "tipico".

Diversamente, non rientrano nell'ambito di applicazione del credito d'imposta i canoni relativi a contratti di leasing finanziario (traslativo) rispetto ai quali, in linea di principio, è il conduttore che sostiene i rischi relativi al bene risultando, pertanto, assimilabili ai contratti di compravendita con annesso finanziamento. Perplessità a riguardo rimangono, in quanto l'Agenzia delle Entrate propone un'interpretazione restrittiva non suffragata da alcun appiglio normativo, posto che la norma si riferisce genericamente ai "leasing" e considerando anche che i leasing operativi sono tipici dei beni mobili ma non dei beni immobili. Quanto alle modalità di fruizione dell'agevolazione, il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione in proprio o in alternativa può essere ceduto.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/97, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. A tal fine nel modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate,

occorre indicare il codice tributo "6920". Il credito d'imposta può essere fruito anche nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa. Nei casi di utilizzo diretto da parte del locatario, il credito spettante e i corrispondenti utilizzi vanno indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale la spesa relativa ai canoni agevolabili si considera sostenuta, specificando sia la quota utilizzata in dichiarazione sia la quota compensata tramite modello F24. L'eventuale residuo sarà riportabile nei periodi d'imposta successivi e non potrà essere richiesto a rimborso. La circolare precisa che, in alternativa, il credito d'imposta può essere ceduto al locato-re/concedente "a titolo di pagamento del canone".

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che in tale ipotesi il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione. In altri termini, considerata la finalità della norma di ridurre l'onere che grava in capo al locatario, è possibile fruire del credito in esame attraverso la cessione dello stesso al locatore o conducente del credito di imposta, fermo restando che in tal caso deve intervenire il pagamento della differenza tra il canone dovuto ed il credito di imposta (40% del canone considerando che il credito è del 60% sulle locazioni o 70% del canone in caso di affitto d'azienda). Il credito d'imposta può essere ceduto anche ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità attuative della cessione dei crediti d'imposta saranno definite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. La circolare evidenzia che per il cessionario, qualora il valore nominale del credito ceduto sia maggiore rispetto al corrispettivo pattuito con il cedente, emerge una sopravvenienza attiva tassabile.

Siamo già al lavoro ai fini dell'effettuazione dei relativi calcoli e simulazioni, e, qualora non già avvenuto, sarete contattati da noi in caso di possibile spettanza di questo credito d'imposta; avremo comunque bisogno del Vostro fatturato realizzato nei mesi di marzo/aprile/maggio 2019 e nei corrispondenti mesi del 2020 per eseguire i relativi conteggi, nonché copia dei contratti di locazione in essere – se non giá da noi gestiti – e relative quietanze di avvenuto pagamento dei canoni.

Per i soggetti, per i quali teniamo noi la contabilità, saremo comunque noi ad effettuare in autonomia tale verifica e a contattarVi in caso di spettanza di questo credito d'imposta, in quanto disponiamo già dei dati del fatturato mensile di cui prima e se non gestiamo giá noi i contratti di locazione relativi, Vi contatteremo per capire entità e pagamento della quota parte di canoni di locazione/affitto per i tre mesi di monitoraggio. L'utilizzo di tale credito d'imposta per le locazioni avverrà per nostra linea di studio prioritariamente per compensare imposte sui redditi da versare a alle prossime scadenze di versamento di fine giugno/fine luglio 2020 (salvo proroghe dei versamenti di imposte a settembre 2020).

Rimaniamo comunque a vostra disposizione per ulteriori informazioni/chiarimenti a riguardo.

Da luglio 2020 vige il nuovo limite all'uso del denaro contante

Per tutti i clienti

Informiamo i nostri clienti che dal mese di luglio 2020 i pagamenti in contanti in un'unica soluzione non potranno superare Euro 1.999,99. Predetto limite vale sia per le persone fisiche, che per le persone giuridiche ed altri enti/organizzazioni.

Ai fini contabili significa, che non possono essere registrate incassi/pagamenti unitari in contanti che superano Euro 1.999,99.

Vi invitiamo pertanto a rispettare il predetto limite ai fini di evitare le sanzioni a riguardo.

g

Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa o meno sulla base di questa newsletter.

Informazioni dettagliate in ordine alla nostra informativa sul trattamento dei dati personali sono riportate nella Privacy Policy, consultabile sul nostro sito web: https://www.bureauplattner.com/it/cookie/. Per eventuali domande si prega di contattare il seguente indirizzo email: privacy@bureauplattner.com.

© Bureau Plattner – Dottori commercialisti, revisori, avvocati www.bureauplattner.com









